



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI	CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **274/2019** R.G.L.

promossa da:

CHAIB FATNA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cimino, in Novara via San Francesco d'Assisi n. 26, che la difende e rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. Chiara Cimino per mandato allegato al ricorso introduttivo

APPELLANTE

CONTRO

INPS - Istituto nazionale della Previdenza Sociale-, (C.F. 80078750587), in persona del Presidente pro-tempore, con Sede in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell'Inps presso l'Avv. Franca Borla che



lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Franco Pasut, per procura generale alle liti del 21 luglio 2015
Rep. 80974 Rogito 21569 per atti dr. Paolo Castellini, Notaio in
Roma

APPELLATO

Oggetto: assegno sociale

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 17.5.2019.

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 4.9.2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Novara depositato in data 19.4.2018,
Fatna Chaib ha convenuto in giudizio l'Inps esponendo:

- di essere cittadina italiana, residente in Italia dal 1984, e di vivere e dimorare stabilmente in Italia, da oltre dieci anni, almeno dal 1990, accanto al marito convivente, Labiad Layachi, che ha espletato in Italia attività lavorativa dal 1987 fino al 2008;
- di aver presentato il 25.7.2016, all'Inps sede di Novara, domanda per ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 6 co. 3 legge 335/195, respinta dall'Istituto, così come il ricorso amministrativo, per la ritenuta insussistenza del requisito dell'art. 20, co.10, della l. 133/2008 del soggiorno legale e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni;
- che il soggiorno continuativo in Italia dal 1990 non poteva



ritenersi interrotto dall'effettuazione dei viaggi in Marocco nel corso degli anni, trattandosi di allontanamenti temporanei all'estero.

La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1.3.2017, con la conseguente condanna dell'Inps al pagamento dello stesso, in suo favore, nella misura di legge.

Costituitosi in giudizio, l'Inps ha chiesto la reiezione del ricorso. Con sentenza n. 83/2019 resa in data 2.4.2019 il Tribunale adito ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.

Avverso detta sentenza ha interposto appello Chaib Fatna chiedendone la riforma.

L'Inps costituendosi, ha resistito all'appello.

All'udienza del 27 novembre 2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, richiamati l'art. 3 co. 6 legge n. 335/1995, l'art. 39 legge n. 40/1998, e l'art. 20, co. 10, d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:

- la ricorrente al fine di documentare il possesso del requisito del soggiorno continuativo per dieci anni in Italia, contestato dall'Inps, ha prodotto il certificato storico di residenza del 6.12.2017 che comprova la residenza anagrafica ininterrotta in



Novara dal 19.10.1999, fino alla predetta data di rilascio; autocertificazione sullo stato di famiglia ed estratto conto previdenziale del proprio coniuge Labiad Layachi, attestante come lo stesso abbia lavorato in Italia continuativamente dal 1987 fino al 2008;

- tale documentazione non è sufficiente per il riconoscimento della prestazione assistenziale dal momento che il soggiorno continuativo per almeno dieci anni (ossia la concreta continuativa presenza sul territorio dello Stato) è una situazione fattuale e non formale e, dunque, non può essere desunta soltanto da dati puramente formali quali la residenza anagrafica, poiché agli stessi non si accompagna automaticamente una situazione di soggiorno continuativo sul territorio;

- nella fattispecie, non solo la ricorrente non ha prodotto in causa passaporti relativi al periodo precedente al 6.12.2012 (data di rilascio del solo passaporto italiano prodotto), ma l'Inps, dopo aver premesso che la Chaib ha doppia cittadinanza, italiana e marocchina, e due passaporti, uno italiano e l'altro marocchino, ha evidenziato come dai timbri apposti sui passaporti della ricorrente ad esso esibiti e prodotti in causa, come riepilogati nei prospetti sub doc. 1 e 2 res., risultino, dal 2013 in poi, una serie di reiterate e prolungate assenze dall'Italia della ricorrente, la cui durata ha comunque interrotto la continuità del soggiorno della stessa;

- e in effetti, dal prospetto riepilogativo (sub doc. 2 res.) delle



timbrature in uscita e in entrata dall'Italia presenti sul passaporto italiano rilasciato alla ricorrente il 6.12.2012, con validità fino al 5.12.2022 (sub doc. 9 ric.) – prospetto i cui dati, benché contestati in ricorso, risultano invece corretti e corrispondenti alle timbrature delle entrate in Italia e delle uscite dall'Italia (le prime corrispondenti ai timbri “sortie” dal Marocco e le seconde ai timbri “entree” in Marocco) -, risultano, alla data del 29.5.2017, in cui lo stesso è stato consegnato in visione all'Inps, come da relativa attestazione del funzionario, numerose e lunghe assenze della ricorrente dal territorio italiano nel periodo compreso tra l'8.1.2013 e il 22.4.2017 e lunghe permanenze in Marocco;

- la Chaib risulta infatti essere stata assente dall'Italia dall'8.1.2013 al 17.11.2013, per 313 giorni nell'anno 2013; dal 4.3.2014 al 5.6.2014, per 93 giorni e dopo soli venti giorni di permanenza in Italia, dal 26.6.2014 all'8.12.2014, assentandosi per altri 163 giorni, e quindi per 256 giorni complessivi nell'anno 2014; per poi assentarsi ancora nel 2015, dal 24.1.2015 al 6.11.2015, per 285 giorni; nel 2016 dal 15.1.2016 al 23.6.2016 e dal 26.7.2016 al 21.12.2016, per 315 giorni, e quindi assente ancora dal 5.4.2017 al 22.4.2017;

- ciò comprova incontestabilmente che la ricorrente, in detto arco temporale, ha soggiornato per gran parte del tempo in Marocco dove vi ha trascorso, quantomeno negli ultimi anni precedenti alla data di presentazione della domanda, oltre i 2/3 di ciascun



anno, piuttosto che in Italia, dove ha soggiornato in modo del tutto discontinuo e per brevi periodi.

Chaib Fatna ha proposto appello censurando la sentenza:

- per violazione o mancata applicazione dell'art. 39 co. 1 l. n. 40/1998 che prevede la piena equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini della previdenza; nonché dell'art. 20 co. 10 l. 133/2008, per avere il primo giudice ritenuto che il possesso dei requisiti sia soddisfatto solo dal soggiorno legale in via continuativa nei dieci anni immediatamente a ritroso dalla data di presentazione della domanda di assegno sociale ed influente a tal fine il conseguimento del requisito decennale in qualsiasi tempo;
- la permanenza nel territorio italiano in via legale continuativa è dimostrata dalla documentazione prodotta: l'appellante è cittadina italiana, dal certificato di residenza e dalla autodichiarazione emerge che, almeno dal 1999, è residente nel territorio italiano in Novara, il certificato di conto assicurativo prova che il marito ha lavorato in Italia ininterrottamente dal 1999 al 10.11.2012, con inizio dal 1.7.1987, ed appare inverosimile che almeno per il periodo dal 1999 al 2012 non vi sia stata effettiva coabitazione tra i coniugi, per un periodo certamente superiore ai dieci anni;
- l'arco temporale indicato dall'appellante per la verifica del requisito decennale è costituito dal periodo 1999/2008 e le



assenze dal territorio italiano sono saltuarie comunque irrilevanti collocandosi in periodi anteriori alla data di presentazione della domanda.

L'appello non è fondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 20, co. 10, della l. 133/2008 *“A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.”*

L'appellante non contesta in alcun modo le risultanze documentali attestanti i periodi di assenza dall'Italia e di soggiorno continuativo in Marocco, così come ricostruiti dal primo giudice, limitandosi ad affermare la rilevanza autonoma della residenza in Italia a prescindere dalla presenza continuativa nel territorio nazionale.

Tale affermazione non può ritenersi condivisibile in quanto, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado il legislatore utilizzando il termine *“soggiorno”* e non quello di *“residenza”*, ha evidentemente voluto valorizzare, quale elemento costitutivo del diritto, non solo la legalità del soggiorno in Italia, ma anche la presenza concreta ed effettiva nel territorio. Requisito che deve essere attuale alla data del 25.7.2016 di presentazione della domanda.

Nella fattispecie le assenze dell'appellante negli anni 2013-2016,



si ribadisce non contestate, non sono episodiche o saltuarie, bensì assai rilevanti e tali da interrompere la continuità della permanenza in Italia e da escludere la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio invocato.

Attesa la dichiarazione dell'interessata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 42 punto 11 D.L. n. 269/2003 conv. in L. 326/2003, in ordine ai limiti reddituali previsti dalla norma per l'esenzione dalle spese, devono essere compensate tra le parti anche le spese del presente grado.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.;

respinge l'appello;

compensa le spese di lite.

Così deciso all'udienza del 27.11.2019.

CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro

